Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 novembre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1201**.

Istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1078;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche dei ruoli del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e Vesuviano, in attuazione del disposto dell'art. 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato alle Università, agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici e vesuviano.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza dell'entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nelle qualifiche previste nella tabella allegata, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1983
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 44

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - RUOLO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANO.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Terza categoria . . n. 1	IV qualifica funzionale	1
Operai specializzati . » 1	IV qualifica funzionale	1
Operai qualificati . . » 3	III qualifica funzionale	3
Quarta categoria . . » 1	II qualifica funzionale	1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **613**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Negli articoli 53 e 54, relativi all'elenco degli insegnamenti complementari afferenti ai dipartimenti di difesa del suolo e di meccanica, sono rispettivamente aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

ingegneria sanitaria;
analisi sperimentale delle tensioni.

I medesimi insegnamenti sono rispettivamente inseriti anche nelle tabelle *C* 1 e *C* 2 allegate all'art. 30.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1983
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **614**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodologia delle scienze.

Art. 2.

Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

psicopatologia generale (e) dell'età evolutiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **615**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica analitica strumentale.

Nell'art. 109, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica clinica;
chimica analitica strumentale;
chimica e microscopia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **616**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

antropologia filosofica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 134

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 ottobre 1983.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 185, che determina la composizione del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1983 con il quale vennero indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al suddetto consiglio di amministrazione;

Visto il telex 8/77/12/3 del 18 ottobre 1983 con il quale il Ministro della funzione pubblica ha rappresentato la necessità di differire le predette elezioni ai giorni 15 e 16 gennaio 1984;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, già indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983, si svolgeranno il giorno 15 gennaio 1984 dalle ore 8 alle ore 20 ed il successivo giorno 16 dalle ore 8 alle ore 14.

Roma, addì 25 ottobre 1983

p. *Il Ministro*: BAUSI

(5976)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 ottobre 1983.

Condizioni, norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine e suine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visti i regolamenti (CEE) n. 805/68 e n. 2759/75, rispettivamente in data 27 giugno 1968 e 29 ottobre 1975, relativi alla organizzazione comune dei mercati nei settori delle carni bovine e suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77, e successive modificazioni, relativo al tasso di conversione da applicare alla lira italiana nel quadro della politica agricola comune;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975 e n. 989/68 del 15 luglio 1968, nonché n. 1091 e n. 1092/80 del 2 maggio 1980 concernenti norme e modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine e bovine;

Visto il proprio decreto n. 5020 del 15 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale sono state emanate norme generali e modalità esecutive per gli ammassi privati di carni bovine e suine da attuare nel territorio italiano;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione e modifica di queste ultime norme, sulla scorta delle relative disposizioni comunitarie, mediante abrogazione del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Per ammasso privato di carni bovine e suine di cui ai regolamenti (CEE) n. 989/68 e n. 2763/75 del Consiglio, rispettivamente in data 15 luglio 1968 e 29 ottobre 1975, s'intende l'immissione e conservazione del prodotto in apposite installazioni da parte di privati operatori, per proprio conto ed a proprio rischio.

Gli aiuti all'ammasso privato — il cui importo è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione o è fissato forfettariamente in anticipo — sono concessi a qualunque persona fisica o giuridica che svolga un'attività nel settore del bestiame e delle carni, che sia iscritta in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e che disponga per l'ammasso di idonee installazioni nel territorio della Repubblica italiana.

Con apposito avviso a firma del direttore generale dell'A.I.M.A. verrà data comunicazione delle specifiche misure adottate dalla Comunità europea con proprio regolamento per l'ammasso privato di carni suine e/o bovine, nonché del tipo di prodotto, della durata dell'ammasso stesso, della data per la presentazione delle relative domande e dell'ammontare dell'aiuto qualora lo stesso sia determinato forfettariamente. In ogni caso la richiesta di aiuto per ammasso privato di carni bovine e/o suine è condizionata all'emanazione dello specifico regolamento comunitario.

Art. 2.

Le modalità di esecuzione dell'ammasso privato di carni ed i relativi controlli esecutivi sono regolati dalle condizioni che seguono, avuto anche riguardo di quanto disposto con i rispettivi provvedimenti di attuazione dei singoli interventi.

Il fatto generatore per la determinazione dell'ammontare dell'aiuto comunitario si considera intervenuto il giorno dell'accettazione da parte dell'A.I.M.A. della domanda di concessione dell'aiuto all'ammasso privato se l'importo unitario è fissato forfettariamente in anticipo, ovvero il giorno in cui scade il termine di presentazione delle offerte, se l'aiuto è concesso mediante gara.

Il tasso di conversione dell'ECU in lire valido tale giorno si applica all'importo dell'aiuto fissato di volta in volta dalla Comunità ed espresso in ECU.

Art. 3.

Gli accertamenti e i controlli sull'esecuzione delle operazioni di ammasso delle carni sono affidati all'assessorato all'agricoltura della regione nella cui circoscrizione ha sede il magazzino di conservazione messo a disposizione per l'ammasso stesso. Tale competenza è estesa anche ad altra regione per le operazioni di pre-

parazione e/o di congelamento del prodotto nel caso che le specifiche attrezzature messe a disposizione per questa fase dell'ammasso non siano ubicate nella stessa regione nella quale sono ubicati i magazzini di conservazione.

In esecuzione di tale incarico gli assessorati regionali provvederanno affinché, per ogni domanda di ammasso, un proprio funzionario sia incaricato di effettuare il controllo delle operazioni di pesatura della carne e, dopo il congelamento o la trasformazione, a quelle di introduzione e sistemazione del prodotto nei magazzini di conservazione, previa vidimazione dei fogli del registro di carico all'uopo impiantato dalla ditta ammassatrice.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta al competente assessorato regionale all'agricoltura dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare, concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare non siano, possibilmente, inferiori a 50 q.li. Tale comunicazione deve essere fatta in tempo utile per consentire al funzionario dell'assessorato alla agricoltura di effettuare i controlli di competenza.

Art. 4.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto da ammassare possono iniziarsi il giorno successivo alla data della lettera di accettazione da parte dell'A.I.M.A. della domanda di concessione dell'aiuto e devono essere completate entro il termine stabilito nel relativo provvedimento C.E.E.

Il peso del prodotto da considerare agli effetti dell'ammasso è quello accertato allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio, riportato in apposita bolletta di pesatura redatta conformemente al modello allegato.

Le carni oggetto di ammasso debbono essere ottenute da animali originari della Comunità ed ivi macellati da non più di dieci giorni prima della data di immagazzinamento.

A tal fine, il funzionario addetto ai controlli dovrà acquisire agli atti di ufficio per ciascuna partita di prodotto introdotta in ammasso, comprese quelle di provenienza da altri Paesi della Comunità, il relativo certificato di macellazione; per le carni bovine, inoltre, sui singoli pezzi da ammassare dovrà risultare apposto il timbro dello stabilimento di macellazione abilitato ai sensi della direttiva (CEE) n. 64/433.

Qualora l'ammassatore proceda al taglio o disossamento del prodotto, con diritto all'aiuto sul quantitativo nella presentazione con osso, tutta la carne risultante da dette operazioni dovrà essere introdotta in ammasso; per la carne ottenuta a seguito di disossamento, dovrà risultare una resa, rispetto al peso del corrispondente prodotto con osso, non inferiore a quella prevista nell'apposito provvedimento comunitario.

Delle predette operazioni di ammasso sarà redatto apposito verbale, secondo il modello allegato, nel quale vanno anche indicati i mezzi di riconoscimento adottati per l'individuazione delle singole partite di prodotto ammassato e le relative modalità di stivaggio.

A tale proposito, atteso che per « partita » deve intendersi la quantità di prodotto giornalmente introdotta in magazzino, l'ammassatore deve provvedere — d'intesa con i funzionari incaricati del controllo ed adottando opportuni sistemi di cartellinatura collegati ai mezzi usati per la sistemazione del prodotto stesso nelle celle di conservazione (palletts, gabbioni, particolari spazi frigoriferi, ecc.) — a rendere facilmente individuabile ciascuna partita con particolare riguardo alla rispettiva consistenza in peso e numero di pezzi, al fine di poter speditamente procedere ai necessari controlli nel corso del periodo di giacenza ed evitare manomissioni o sostituzioni di prodotto durante il periodo stesso.

Il verbale, redatto in ogni caso nel periodo di introduzione del prodotto in ammasso, dovrà indicare in maniera esplicita la data di pesatura del primo quantitativo di prodotto e il giorno in cui hanno avuto termine le operazioni di immagazzinamento.

Detto verbale, sottoscritto dal funzionario incaricato dall'assessorato regionale dell'agricoltura e dal rappresentante della ditta ammassatrice, dovrà essere redatto in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'assessorato regionale all'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A. Queste ultime copie, unitamente a copia delle relative bollette di pesatura opportunamente vistate dal funzionario incaricato che ha effettuato il controllo di tale operazione, debbono essere trasmesse all'A.I.M.A., a cura delle ditte ammassatrici e con la massima sollecitudine.

Art. 5.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% di tale quantità risulti ammassata nel termine stabilito in contratto.

Qualora il prodotto ammassato risulti inferiore al 90% del quantitativo convenuto in contratto, l'aiuto non viene corrisposto e l'ammassatore si trova di fronte a due possibilità:

a) portare a termine ugualmente l'ammasso con perdita della cauzione in proporzione al quantitativo mancante;

b) rientrare nella disponibilità del prodotto, con perdita totale della cauzione.

Il competente assessorato quindi, accertato l'intendimento dell'ammassatore, procederà alla relativa verbalizzazione; nel primo caso la ditta ammassatrice è impegnata a mantenere il prodotto in magazzino per l'intero periodo di ammasso al termine del quale l'assessorato stesso procederà all'accertamento di esistenza del prodotto ammassato, mentre nel secondo caso l'assessorato provvederà a verbalizzare la rinuncia della ditta interessata, con conseguente messa a disposizione della medesima della quantità di prodotto ammassato.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso inizia il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta su disposizione dell'A.I.M.A., conformemente alle decisioni adottate al riguardo in sede comunitaria.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né spostato da un magazzino ad un altro, né sottoposto al regime di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80; a tal fine, nel corso del periodo di ammasso, gli assessorati alla agricoltura dovranno effettuare almeno un controllo presso i magazzini di conservazione delle carni onde accertare il regolare svolgimento dell'ammasso.

Alla fine del periodo di ammasso, sarà redatto apposito verbale, secondo il modello allegato, nel quale il funzionario incaricato dal competente assessorato darà atto del mantenimento in ammasso, per tutta la durata convenuta, della quantità di prodotto inizialmente immagazzinata; con lo stesso verbale, inoltre, il prodotto ammassato viene messo a disposizione della ditta contraente.

Tale verbalizzazione non può essere effettuata prima del giorno successivo a quello di scadenza del periodo di ammasso determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1182/71.

Per una corretta applicazione della norma secondo cui i prodotti oggetto di ammasso non possono beneficiare al tempo stesso del prefinanziamento della restituzione all'esportazione, di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80, i funzionari incaricati di presiedere alle operazioni di ammasso provvederanno agli opportuni controlli tendenti ad accertare che il prodotto medesimo non sia stato sottoposto al regime di deposito doganale.

Analoghi accertamenti in proposito saranno effettuati anche dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria ed a tal fine, mentre questi richiederanno agli esportatori di carni congelate che intendono sottoporre le carni stesse al regime di deposito doganale una apposita dichiarazione dell'assessorato regionale dell'agricoltura — da cui risulti se negli stessi depositi vi sia merce vincolata da contratti di ammasso privato a norma dei citati regolamenti (CEE) n. 989/68 e n. 2763/75 — gli assessorati regionali dell'agricoltura trasmetteranno alla competente circoscrizione doganale copia dei verbali di svincolo delle carni ammassate.

Art. 7.

Qualora sia prevista la facoltà per l'ammassatore di ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo convenuto, la totalità o una parte della carne ammassata per esportarla verso Paesi terzi, l'ultimo giorno di ammasso dei singoli quantitativi è quello di uscita degli stessi dal magazzino.

In tal caso l'esportatore deve fornire la prova, secondo le modalità valide in materia di restituzioni, che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna o deposito ai sensi degli articoli 5 a 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 entro i termini prescritti, a decorrere dalla data di uscita del prodotto dal magazzino.

Per le quantità di carne ritirate dall'ammasso in applicazione del presente articolo l'aiuto viene opportunamente ridotto tenuto conto del numero di giorni di mancata permanenza in ammasso di ciascun quantitativo e dell'importo unitario della detrazione giornaliera prevista dallo specifico provvedimento di attuazione dell'ammasso.

L'ammassatore che intende avvalersi di tale facoltà deve avvertire l'assessorato regionale all'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'assessorato regionale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dall'ammasso e redigerà specifico verbale, riportando in esso le quantità giornalmente uscite dal magazzino e quindi sottratte dall'ammasso per essere avviate alla esportazione, conformemente al modello allegato.

Art. 8.

La richiesta di corresponsione dell'aiuto all'ammasso privato di carni, nel caso che l'aiuto stesso sia fissato forfettariamente in anticipo, deve essere formulata con domanda, redatta conformemente al modello allegato, indirizzata all'A.I.M.A., nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, e per conoscenza all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La predetta domanda di aiuto deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare e relativa quantità che non può essere inferiore al minimo stabilito nei relativi provvedimenti di attuazione dell'ammasso;

d) termine entro il quale la totalità del prodotto deve risultare in ammasso;

e) durata del contratto di ammasso con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto stesso;

f) l'importo dell'aiuto espresso in ECU/tonnellata;

g) la natura e l'importo della cauzione;

h) impegno all'osservanza degli obblighi previsti in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

i) data e sottoscrizione della domanda con firma autenticata da un notaio o dal sindaco del comune.

La domanda deve riguardare uno solo dei prodotti oggetto di ammasso e deve essere corredata di:

relazione illustrativa in duplice copia degli impianti a disposizione per l'ammasso, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabile i quantitativi ammassati;

originale e copia del certificato, rilasciato da non oltre tre mesi, comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

atto di fidejussione, in originale e due copie, rilasciato da istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo abilitati conformemente al modello allegato — dell'importo previsto nello specifico provvedimento di ammasso — quale cauzione costituita a garanzia degli impegni assunti dalla ditta richiedente.

La predetta domanda va fatta in triplice copia, di cui una su carta bollata ed una su carta semplice va inviata all'A.I.M.A., mentre la terza pure su carta semplice va inviata al competente assessorato regionale.

Art. 9.

Se l'aiuto all'ammasso privato è concesso mediante gara, la presentazione delle offerte dovrà essere fatta conformemente a quanto prescritto nell'apposito bando

pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee e le relative decisioni saranno adottate secondo le modalità contenute nel bando stesso.

Le singole offerte dovranno essere corredate dei documenti indicati nel precedente art. 8.

Art. 10.

La decisione relativa alla domanda di ammasso od all'esito della gara sarà comunicata dall'A.I.M.A. alle ditte interessate entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda medesima o dalla data del relativo provvedimento adottato dalla commissione delle Comunità europee mediante lettera raccomandata, telex o dichiarazione di ricevuta.

Art. 11.

Per i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, l'ammasso inizia il centocinquantunesimo giorno successivo alla data di inizio della stagionatura dell'intero quantitativo oggetto di ammasso.

In tal caso l'aiuto viene corrisposto sulla quantità di prodotto accertata allo stato fresco o refrigerato, non ancora sottoposto a salatura ed al netto di imballaggio, a condizione che al termine del periodo di ammasso risulti un quantitativo di prodotto finito non inferiore al 70% del predetto peso iniziale.

Su ciascun pezzo ammassato dovrà essere apposto, a cura della ditta ammassatrice e tramite sigillo o marchio a fuoco, la data di immissione in magazzino ed il nome, sigla o contrassegno della ditta medesima.

Qualora l'assessorato regionale dell'agricoltura non abbia potuto provvedere per l'esecuzione dei controlli di competenza all'atto delle operazioni di immissione del prodotto in ammasso, la ditta richiedente procede ad effettuare ugualmente le operazioni di immagazzinamento con l'osservanza di tutti gli obblighi regolamentari ed in particolare per quanto riguarda le modalità di pesatura e identificazione dei pezzi come sopra specificato.

I predetti controlli saranno quindi effettuati in epoca successiva sulla base di obiettivi elementi di riscontro quali certificati veterinari, registri IVA o eventuali altre registrazioni attinenti all'osservanza di norme sull'origine e qualità del prodotto da parte di stabilimenti che operano nell'ambito di appositi consorzi.

L'assessorato regionale all'agricoltura può determinare la resa finale del prodotto stagionato pesando l'intero quantitativo ammassato ovvero mediante campione, non inferiore al 20% del peso iniziale accertato allo stato fresco, opportunamente individuato al momento dell'introduzione del prodotto stesso in ammasso.

Dell'eventuale campionamento dovrà essere fatta esplicita menzione nei rispettivi verbali di ammasso, indicando la consistenza in peso e numero dei pezzi del campione, nonché i mezzi di identificazione adottati ed attestando che le condizioni di lavorazione, stagionatura e conservazione di questi pezzi sono assolutamente uguali a quelle dell'intero quantitativo di prodotto ammassato.

Art. 12.

Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'ammassatore ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti; l'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata, entro il limite massimo di quella indicata nel relativo provvedimento A.I.M.A.

Il pagamento degli aiuti è disposto dall'A.I.M.A. a richiesta degli interessati ed a tal fine all'atto della redazione del verbale di chiusura dell'ammasso i competenti assessorati provvederanno ad acquisire la relativa domanda di liquidazione dell'aiuto, in duplice copia di cui una su carta bollata, corredata di originale e copia del certificato della cancelleria del tribunale — rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda stessa — dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Gli assessorati stessi, in relazione ai tempi di scadenza dei periodi di ammasso dei vari contratti, trasmetteranno all'A.I.M.A. due copie dei predetti verbali di chiusura e rispettive richieste di liquidazione, riepilogati in appositi elenchi, redatti in triplice copia secondo lo schema di prospetto allegato.

Art. 13.

La cauzione è svincolata al termine del rapporto di ammasso qualora gli impegni assunti dall'ammassatore siano stati regolarmente adempiuti.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti, la cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'A.I.M.A. secondo i criteri appresso indicati:

a) se la ditta richiedente non provvede ad immagazzinare, entro i termini prescritti, un quantitativo di carne superiore al 90% di quello indicato in domanda sarà incamerata l'intera cauzione a meno che la stessa non si dichiari disposta a mantenere in ammasso, per l'intero periodo convenuto, il minore quantitativo immagazzinato, nel qual caso si procederà ad un incameramento proporzionale alla quantità di prodotto mancante;

b) qualora il prodotto immagazzinato non venga mantenuto in ammasso per l'intero periodo o vengano riscontrati spostamenti in altro magazzino o sostituzioni del prodotto stesso, sarà incamerata l'intera cauzione;

c) se la ditta ammassatrice non fa pervenire all'A.I.M.A., senza giustificato motivo, la documentazione relativa all'esecuzione delle operazioni di ammasso entro quindici giorni dalla data di chiusura delle operazioni medesime, sarà disposto un incameramento parziale della cauzione nella misura del 10% della stessa;

d) nel caso in cui a seguito di controlli disposti dall'A.I.M.A. o dal competente assessorato regionale nel corso dell'ammasso, venga riscontrato uno stivaggio delle carni diverso dalle indicazioni contenute nei rispettivi verbali di immagazzinamento, rendendo pertanto difficoltosa l'effettuazione del controllo medesimo, sarà disposto un parziale incameramento della cauzione nella misura del 15% della stessa.

Qualora l'inadempienza sia dovuta a causa di forza maggiore, opportunamente documentata e riconosciuta dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., alla ditta richiedente sarà restituita l'intera cauzione.

Art. 14.

Per quanto non contemplato nel presente provvedimento, si rimanda alle vigenti norme comunitarie in materia e particolarmente alle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1091/80 e n. 1092/80, nonché alle vigenti norme di carattere generale dello Stato italiano.

Eventuali variazioni delle norme comunitarie in materia intervenute successivamente alla divulgazione del presente decreto sono direttamente applicabili.

Art. 15.

Il decreto del Presidente dell'Azienda n. 5020 del 15 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 83 del 25 marzo 1983, è abrogato.

Roma, addì 27 ottobre 1983

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

MODELLO DI DOMANDA

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

All'assessorato regionale dell'agricoltura di

OGGETTO: Domanda di concessione di aiuto all'ammasso privato di tonn. . . di . . ai sensi del regolamento (CEE) n. . . e D.P.A. del .

Il sottoscritto . . nato il . a . . . . nella sua qualità di . . della ditta . . con sede in . via . . . n. . . c.a.p. . . esercente attività nel settore del bestiame e delle carni

Chiede

la concessione per l'ammasso di tonn. . . . (specificarne compiutamente tipo, taglio, ecc. del prodotto da ammassare) dell'aiuto di . . ECU/tonnellata, pari a L. . ./tonnellata, facendo presente, quanto segue:

l'ammasso del prodotto verrà effettuato presso gli stabilimenti della ditta . . siti in . .,

l'ammasso avrà la durata di mesi . ., salvo diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare tale durata;

la prescritta cauzione a garanzia dell'adempimento sugli obblighi connessi all'effettuazione dell'ammasso privato, è stata costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa emessa a favore dell'A.I.M.A. per un importo di L. .

A tal fine il sottoscritto dichiara di impegnarsi all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio la sopraindicata quantità di prodotto, conforme alle caratteristiche previste nel citato regolamento (CEE), entro giorni . . . dalla data della lettera A.I.M.A. di accettazione della presente domanda;

2) dare preventiva comunicazione scritta o telegrafica o a mezzo raccomandata a mano al competente assessorato regionale dell'agricoltura, prima dell'inizio delle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso, in tempo utile per consentire allo assessorato medesimo l'effettuazione dei controlli di competenza;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio;

4) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3) consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;

5) effettuare (nel caso che sia previsto nell'apposito provvedimento comunitario e ne sia stata fatta specifica richiesta nella domanda di ammasso) il taglio e/o disossamento della carne provvedendo ad ammassare l'intero quantitativo di prodotto ottenuto a seguito di tali operazioni;

6) collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal funzionario regionale che ha presieduto alle operazioni di ammasso, adottando i mezzi dallo stesso suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell'ammasso e rendere ben identificabili le singole partite con apposizione in corrispondenza di ciascuna di esse di appositi cartellini con l'indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni e date di immagazzinamento;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'assessorato regionale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita il prodotto ammassato né sostituirlo, spostarlo da un magazzino all'altro o sottoporlo al regime di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 per l'intera durata del rapporto di ammasso;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente assessorato regionale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia e dal decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. in data . . . . . . ed in particolare quello di far pervenire all'A.I.M.A., il più presto possibile, i documenti giustificativi delle operazioni di ammasso e comunque non oltre giorni quindici dalla data di chiusura delle operazioni di immagazzinamento;

11) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento totale o parziale della cauzione.

Allega:

a) n. 2 copie della relazione illustrativa degli impianti destinati alla conservazione del prodotto;

b) originale e copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di . . . .;

c) originale e n. 2 copie della fidejussione rilasciata in data . . . . . per un importo di L. . . .

Data, ...

Timbro

(Firma del legale rappresentante)

. . . .

(Segue autentica della firma)

. . . .

MODELLO DI FIDEJUSSIONE

ISTITUTO EMITTENTE

. . . .

Fidejussione n. . . . .

Data, ...

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . . .
la ditta . . . . con sede in . . . .
ha chiesto la concessione di aiuto per l'ammasso privato di tonn. . . . di . . . . per la durata di mesi . . . alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. . . . e dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A. del . . . . .;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di . . . ECU/tonnellata pari a L. . . ./tonnellata determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità di ammasso la ditta deve prestare cauzione, mediante atto di fidejussione, nell'importo di L. . . . (misura unitaria della cauzione) . . . . . .

Il sottoscritto istituto, e per esso i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . . . dalla predetta domanda di ammasso.

Il sottoscritto rimane quindi obbligato a pagare all'A.I.M.A. su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione di mora, né di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di L. . . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al momento in cui sia stato accertato da parte dell'A.I.M.A. lo assolvimento degli obblighi contrattuali e comunque, salvo proroga a richiesta dell'A.I.M.A. stessa, fino al centoventesimo giorno dal termine dell'ammasso.

(Timbro dell'istituto emittente e firma dei suoi legali rappresentanti)

. . . .

N.B. — La data di rilascio della fidejussione deve essere successiva o uguale a quella della domanda.

MODELLO DI ELENCO PRATICHE CONCLUSE

SIGLA PROVINCIA .

Numero progressivo elenco

Riservato all'assessorato regionale dell'agricoltura					Riservato all'A.I.M.A.		
Numero ordinario	**Prat. Pos. N.**	**Cognome e nome o denominazione o ragione sociale della ditta**	**Data e luogo di nascita (solo per le ditte individuali)**	**Indirizzo**	**Quantità ammassata ammissibile all'aiuto** Tonn.	Importo unitario **L./T**	Importo totale liquidato **L.**

Data, ...

Timbro dell'assessorato e firma del funzionario

. . . .

MODELLO

di verbale di accertamento delle quantità di carne ritirate dall'ammasso privato per esportazione verso Paesi terzi (regolamento (CEE) n. . . . del . . . .)

CONCESSIONE A.I.M.A. PROT. N. . . . POSIZIONE . . . . DEL . . . .

Addì . . . . . . alla presenza di . . . . rappresentante della ditta . . . . si dà atto del ritiro dell'ammasso, ai fini di esportazione verso Paesi terzi, come da comunicazione della ditta in data . . . ., dei sottoindicati quantitativi di . . . . . (indicare il tipo di prodotto ammassato).

Le operazioni di introduzione in ammasso, come da verbale precedente in data . . . . . ., hanno avuto il termine il . . . . . ed è quindi trascorso il periodo di permanenza minima in ammasso del prodotto.

Le operazioni di ritiro del prodotto per esportazione hanno avuto il seguente svolgimento:

Data uscita dal magazzino	Pezzi o confezioni ritirati dall'ammasso N.	Peso netto dei quantitativi ritirati dall'ammasso Tonn.	Corrispondente quantitativo prodotto oggetto di ammasso Tonn. (1)	Firma del funzionario I.P.A.
Totale .				

Il rappresentante della ditta
. . . . . .

Timbro dell'assessorato
e firma del funzionario

(1) Nel caso di prodotto immagazzinato allo stato disossato o trasformato, riportare il corrispondente quantitativo di carne originariamente accertato ai fini della determinazione dell'aiuto.

MODELLO

di verbale di accertamento finale in ammasso delle quantità di carne . . . immagazzinate (regolamento (CEE) n. . . del . .)

CONCESSIONE A.I.M.A. PROT. N. . . . POSIZIONE . .
IN DATA . . . .

Addì . . alla presenza di . rappresentante della ditta . . presso il magazzino di . si dà atto del mantenimento in ammasso di n. . . pezzi (o confezioni) per complessive tonnellate . . di . . (1) come da precedente verbale del . . (2).

(Per i prosciutti stagionati, si dovrà inoltre attestare che « il peso accertato in data odierna su n. . . pezzi è di tonn. . ., pari al . .% del relativo peso iniziale » specificando anche se tale accertamento si riferisce all'intero quantitativo di prodotto ammassato ovvero al campione identificato nel precedente verbale. Qualora sia stato riscontrato un numero di pezzi inferiore a quello ammassato, specificare anche se la differenza rientra o meno nei normali scarti di lavorazione e conservazione del prodotto).

L'ammasso ha avuto inizio in data . . e, essendo stata convenuta una durata di mesi . . ., ha avuto termine in data . .

Si attesta, inoltre che durante il periodo di ammasso l'intero quantitativo di prodotto immagazzinato non è stato sostituito, né spostato in altri magazzini, né sottoposto al regime di deposito doganale di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 (in caso contrario specificare dettagliatamente le inadempienze riscontrate).

Con il presente verbale il prodotto ammassato viene messo a disposizione della ditta e si dichiara altresì che in data . . . . è stato eseguito apposito controllo al fine di accertare il regolare svolgimento dell'ammasso così come risulta da apposito verbale agli atti degli uffici dell'assessorato alla agricoltura.

Il rappresentante della ditta
. . . .

Timbro dell'assessorato
e firma del funzionario
. . . .

(1) Specificare il tipo di prodotto immagazzinato ed in caso di disossamento o trasformazione indicare anche la corrispondente quantità di carne originariamente accertata ai fini della determinazione dell'aiuto.

(2) Nel caso che siano precedentemente intervenuti ritiri parziali di prodotto per esportazione verso Paesi terzi, sostituire con la seguente espressione « La differenza di tonn. . . ., tra il peso complessivo di tonn. . . . — accertato con verbale del . . . — e le suddette tonn. . . . in giacenza alla data odierna, è dovuta ai ritiri di prodotto per esportazione verso Paesi terzi come da verbale in data . . . . (pesi riferiti a prodotto nella sua presentazione originaria ai fini della determinazione dell'aiuto) ».

MODELLO

di allegato al verbale di accertamento del prodotto immagazzinato per l'ammasso privato di carni . . .
(regolamento (CEE) del . . . . n. . . .)

CONCESSIONE A.I.M.A. PROT. N. . . . POSIZIONE . . . . IN DATA . . . .

Estremi della bolletta di pesatura		Partita	Prodotto oggetto di ammasso			Prodotto immagazzinato previa operazione (1)			
							Disossamento o trasformazione		
Numero	Data	N.	Pezzi o confezioni	Peso netto Tonn.	Peso medio Kg	Solo taglio (peso netto) (2)	Confezioni N.	Peso netto Tonn.	Resa (3) %
Totale .									

Il legale rappresentante della ditta

. . . . . .

Visto:
Timbro dell'assessorato
e firma leggibile del funzionario

. . .

(1) Compilare solo nel caso in cui ricorre tale circostanza.
(2) Il peso della carne risultante dal semplice taglio non può che corrispondere al peso del prodotto in osso.
(3) In caso di parziale disossamento o trasformazione, in luogo della resa totale, indicare quella relativa alla parte oggetto di tali operazioni.

MODELLO

di verbale di accertamento del prodotto immagazzinato per l'ammasso privato delle carni . . (regolamento (CEE) n. . . del . .)

CONCESSIONE A.I.M.A. PROT. N. . . POSIZIONE . .
DEL .

Addì . . alla presenza di rappresentante della ditta . . presso il magazzino di . . . è stato redatto il presente verbale per l'accertamento dei quantitativi di . . . (specificare dettagliatamente tipo, taglio, ecc. del prodotto da ammassare) . . . giornalmente immagazzinati in base al provvedimento sopraspecificato, onde dare atto del quantitativo complessivo di prodotto ammassato nel termine prescritto.

Le pesature sono fatte per prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio. Il prodotto è immagazzinato nei quantitativi giornalieri (dopo le eventuali operazioni di congelamento o trasformazione) come indicato nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente verbale.

Il prodotto è stato collocato, avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature, nel magazzino di conservazione osservando le seguenti modalità per l'individuazione delle singole partite: . . . (*).

Le operazioni di pesatura alla presenza del legale rappresentante della ditta hanno avuto inizio il . ., mentre le operazioni di immagazzinamento sono terminate il . . . ., e pertanto risulta che sono state ammassate nel magazzino sopra specificato tonn. . . . di . . . . (specificare il tipo di prodotto immagazzinato e, nel caso di prodotto disossato o trasformato, precisare anche il quantitativo di carne originariamente accertato ai fini della determinazione dell'aiuto) . . . .

Si attesta inoltre che il prodotto proviene da animali di origine comunitaria macellati da non oltre dieci giorni prima della data di immagazzinamento (per le carni bovine attestare anche che la macellazione è stata effettuata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 A, lettere da *a*) ad *e*), della direttiva 64/433/CEE) così come rilevato dai certificati di macellazione acquisiti agli atti degli uffici dell'assessorato per l'agricoltura.

Il legale rappresentante della ditta

. . . .

Timbro dell'assessorato
e firma leggibile del funzionario

. . . .

(*) Per l'ammasso di prosciutti stagionati precisare anche:

1) il sigillo ed il marchio adottato per l'identificazione dei singoli prezzi;

2) l'eventuale operazione di identificazione del campione ai fini della determinazione della resa finale e sua composizione in peso e numero di prezzi;

3) modalità di constatazione della quantità ammassata, nel caso di accertamento successivo all'immagazzinamento del prodotto, indicando anche gli elementi di riscontro utilizzati in proposito.

MODELLO DI BOLLETTA DI PESATURA

BOLLETTA DI PESATURA N. . . . . DEL . . . .

CONCESSIONE A.I.M.A. PROT. N. . . . . POSIZIONE . . . . . . IN DATA . . . .

Ditta . . . .

Magazzino di conservazione . . . .

Assessorato regionale dell'agricoltura competente per i controlli: . . . .
. . . .

Prodotto . . . .

Partita (1) n. . . .

Numero progressivo pesature	Confezioni o pezzi N.	Peso netto Tonn. (2)	*Note*
Totale . . .			

Si dichiara che il prodotto proviene da animali di origine comunitaria macellati da non oltre dieci giorni (per le carni bovine precisare anche la macellazione è stata effettuata conformemente all'art. 3, paragrafo 1 A, lettere da *a*) ad *e*) della direttiva (CEE) n. 64/433/CEE).

Il pesatore
. . . .

Il legale rappresentante della ditta
. . . .

Visto, il funzionario incaricato dei controlli . . . .

(1) Per partita si intende l'insieme di pezzi ammassati nel magazzino di conservazione nella giornata.
(2) Il peso deve essere espresso in tonnellate con tre cifre decimali (arrotondamento al kg).

(6004)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 1983.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1983 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quelle di Trieste, la concessione nell'anno 1983 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 ottobre 1983;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 ottobre 1983, il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quelle di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 17,362 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(6003)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 ottobre 1983.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1982 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1983 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze della ditta S.I.F.A.C. S.p.a. di Confienza (Pavia) e della ditta F.I.S. di Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) con le quali hanno richiesto le autorizzazioni alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975.

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta S.I.F.A.C. S.p.a., con sede in Confienza (Pavia) è autorizzata a produrre, nel corso dell'anno 1983, le seguenti sostanze:

codeina case kg 150 per il mercato nazionale;
etilmorfina base kg 50 per il mercato estero;

2) la ditta F.I.S. S.p.a., con sede in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) è autorizzata a produrre, nel corso dell'anno 1983, la seguente sostanza:

pentazocina base kg 500 (cinquecento) per il mercato estero.

Roma, addì 14 ottobre 1983

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(5978)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 settembre 1983.

Approvazione di una tariffa e delle relative condizioni di polizza per l'assicurazione in forma collettiva, per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità, a copertura di mutui edilizi concessi ai funzionari della Comunità economica europea, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 15 novembre 1982 dell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa e delle relative condizioni di polizza per l'assicurazione in forma collettiva, per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità, a copertura di mutui edilizi concessi ai funzionari della Comunità economica europea;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa e le relative condizioni di polizza, per l'assicurazione in forma collettiva, per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità, a copertura di mutui edilizi concessi ai funzionari della Comunità economica europea, presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con durata mono annuale, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(5979)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo degli emendamenti alla convenzione internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (Londra, 20 ottobre 1972), adottati con risoluzione A.464 (XII) dell'Assemblea dell'I.M.O. il 19 novembre 1981.

La convenzione internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (Londra, 20 ottobre 1972) è entrata in vigore per l'Italia l'11 gennaio 1979 (come da comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1979).

Il 1° giugno 1983, conformemente alla decisione adottata dall'Assemblea dell'I.M.O. ai sensi dell'art. VI (4) della convenzione sopracitata, sono entrati in vigore per gli Stati contraenti, tra cui l'Italia, gli emendamenti alla predetta convenzione, adottati con risoluzione A.464 (XII) dall'Assemblea dell'I.M.O. il 19 novembre 1981.

OMCI

RESOLUTION A.464 (XII)
adoptée le 19 novembre 1981

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972 (1) POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER

L'Assemblee,

Rappelant les dispositions de l'article VI de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer qui ont trait aux amendements à ce règlement,

Rappelant egalement la résolution A.431 (XI), intitulée « Recommandation sur les navires à capacité de manoeuvre restreinte effectuant une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic », y compris la décision d'examiner, à sa douzième session, la quiestion de l'adoption d'un amendement correspondant à la règle 10 du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer,

Ayant examiné ce qui précède et d'autres amendements au Règlement international de 1972 pour révenir les abordages en mer que le Comité de la sécurité maritime a adoptés lors de sa quarante-quatrième session et qui ont été communiqués à toutes les Parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article VI de ladite convention, ainsi que les recommandations faites par le Comité de la sécurité maritime concernant l'entrée en vigueur de ces amendements,

1. Adopte, conformément au paragraphe 3 de l'article VI de la Convention, les amendements figurant à l'annexe de la présente résolution;

2. Decide, conformément au paragraphe 4 de l'article VI de la Convention, que chaque amendement entrera en vigueur le 1er juin 1983, à moins que, d'ici au 1er juin 1982, plus d'un tiers des Parties contractantes n'aient notifié leur objection aux amendements;

3. Prie le Secrétaire général, conformément au paragraphe 3 de l'article VI, de communiquer la présente résolution à toutes les Parties à la Convention, pour approbation, ainsi que des copies à tous les Membres de l'Organisation;

4. Invite les Parties contractantes à soumettre leurs objections aux amendements au plus tard le 1er juin 1982, date après laquelle les amendements seront considérés comme étant entrés en vigueur conformément aux dispositions de la présente résolution.

ANNEXE

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972 POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER

1. *Règle* 1, *paragraphe c*).

Modifier ce paragraphe comme suit:

« *c*) Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l'application des prescriptions spéciales édictées par le gouvernement d'un Etat en vue d'augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet à utiliser par les bâtiments de guerre et les navires en convoi, ou en vue d'augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux ou marques à utiliser par les navires en train de pêcher et constituant une flotille de pêche. Ces feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans toute la mesure du possible, être tels qu'il soit impossible de les confondre avec tous autres feux, marques ou signaux autorisés par ailleurs dans les présentes Règles. ».

2. *Règle* 3, *paragraphe g*).

Remplacer la phrase qui précède immédiatement les alinéas i) à vi) par ce qui suit:

« Les "navires à capacité de manoeuvre restreinte" comprennent, sans que cette liste soit limitative: ».

3. *Règle* 3, *paragraphe g*), *alinéa* v).

Remplacer les mots « dragage de mines » par le mot « déminage ».

4. *Règle* 10, *paragraphe b*), *alinéa* iii).

Dans le texte anglais, remplacer le membre de phrase « when joining or leaving from the side » par « when joining or leaving from either side ».

5. *Règle* 10, *paragraphe d*).

Ajouter au texte actuel la phrase ci-après:

« Toutefois, les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile peuvent, dans toutes les circonstances, utiliser les zones de navigation côtière. ».

6. *Règle* 10, *paragraphe e*).

Modifier ce paragraphe comme suit:

« *e*) Un navire autre qu'un navire qui coupe un dispositif ou qu'un navire qui s'engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pénétrer ... ».

7. *Règle* 10, *paragraphe k*).

Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:

« *k*) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu'il effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération. ».

8. *Règle* 10, *paragraphe l*).

Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:

« *l*) Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu'il effectue une opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble sous-marin à l'intérieur d'un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération. ».

9. *Règle* 13, *paragraphe a*).

Modifier ce paragraphe comme suit:

« *a*) Nonobstant toute disposition des règles de sections I et II de la partie B ... ».

10. *Règle* 22, *paragraphe d*).

Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:

« *d*) pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement submergés et difficiles à apercevoir: — feu blaic visible sur tout l'horizon: 3 milles. ».

11. *Règle* 23, *paragraphe c*).

Modifier ce paragraphe comme suit:

« *c*) i) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe *a*) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon et dex feux de côté;

ii) un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 7 mètres et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 7 noeuds peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe *a*) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon; il doit, si possible, montrer en outre des feux de côté;

---

(1) Des corrections ont étées apportées par Procès Verbal de 8-9-1982 e par procès verbal de 17-3-1983.

iii) le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon à bord d'un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut ne pas se trouver dans l'axe longitudinal du navire s'il n'est pas possible de l'installer sur cet axe à condition que les feux de côté soient combinés en un seul fanal qui soit disposé dans l'axe longitudinal du navire ou situé aussi près que possible de l'axe longitudinal sur lequel se trouve le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon.».

12. *Règle 24, paragraphe a), alinéa* i) *et paragraphe c), alinéa* i).

Insérer les mots «ou par la règle 23 *a)* ii)» après les mots «par la règle 23 *a)* i)» et supprimer les mots «à l'avant,».

13. *Règle 24, paragraphe d)*.

A la deuxième ligne, remplacer «et» par «ou».

14. *Règle 24, paragraphe e)*.

Modifier la première phrase comme suit:

«Un navire ou objet remorqué autre que ceux mentionnés au paragraphe *g)* de la présente règle doit montrer:».

15. *Règle 24, paragraphe g)*.

Insérer un nouveau paragraphe *g)* libellé comme suit:

«*g)* Un navire ou objet remorqué qui est partiellement submergé et difficile à apercevoir, ou un ensemble de ces navires ou objets remorqués, doit montrer:

i) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur tout l'horizon à l'extrémité avant ou à proximité de celle-ci et un autre à l'extrémité arrière au à proximite de celle-ci, exception faite des dracones, qui ne sont pas tenues de montrer un feu à leur extrémité avant ou à proximité de celle-ci;

ii) lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, deux feux blancs supplémentaires visibles sur tout l'horizon aux extrémités de sa largeur ou à proximité de celles-ci;

iii) lorsque sa longueur est supérieure à 100 métres, des feux blancs visibles sur tout l'horizon supplémentaires entre les feux prescrits aux alinéas i) et ii) de telle sorte que la distance entre les feux ne soit pas supérioure à 100 mètres;

iv) une marque biconique à l'extrémité arrière ou près de l'extrémité arrière du dernier navire ou objet remorqué et, lorsque la longueur du train de remorque est supérieure à 200 mètres, une marque biconique supplémentaire à l'endroit le plus visible et le plus à l'avant possible.».

16. *Règle 24, paragraphe h)*.

Désigner par la lettre *h)*, le paragraphe *g)* actuel et modifier celui-ci comme suit:

«*h)* Si, pour une raison suffisante, le navire ou l'objet remorqué est dans l'impossibilité de montrer les feux ou les marques prescrits aux paragraphes *e)* ou *g)* de la présente règle, toutes les mesures possibles sont prises pour éclairer le navire ou l'objet remorqué ou tout au moins pour indiquer la présence d'un tel navire ou objet.».

17. *Règle 24, paragraphe i)*.

Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:

«*i)* Si, pour une raison suffisante, un navire qui n'effectue pas ordinairement des opérations de remorquage est dans l'impossibilité de montrer les feux prescrits aux paragraphes *a)* ou *c)* de la présente règle, ce navire n'est pas tenu de montrer ces feux lorsqu'il procède au remorquage d'un autre navire en détresse ou ayant besoin d'une assistance pour d'autres raisons. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour indiquer de la manière autorisée par la règle 36, notamment en éclairant le câble de remorquage, le rapport entre le navire remorqueur et le navire remorqué.».

18. *Règle 25, paragraphe b)*.

Remplacer «12 mètres» par «20 mètres».

19. *Règle 27, paragraphe b), préambule.*

A la deuxième ligne, remplacer les mots «dragage de mines» par le mot «déminage».

20. *Règle 27, paragraphe b), alinéa* iii).

Insérer les mots «un feu ou» avant les mots «des feux de tête de mât».

21. *Règle 27, paragraphe c)*.

Modifier ce paragraphe comme suit:

«Un navire à propulsion mécanique en train d'effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorquer et à sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou marques prescrits par la règle 24 *a)*, montrer les feux ou marques prescrits aux paragraphes *b)* i) et *b)* ii) de la présente règle.».

22. *Règle 27, paragraphe d)*.

Remplacer les mots «au paragraphe *b)*» par les mots «aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe *b)*».

Supprimer l'alinéa iii) actuel.

Renuméroter l'alinéa iv) actuel qui devient l'alinéa iii) et modifier son libellé comme suit:

«iii) lorsqu'il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent paragraphe.».

23. *Règle 27, paragraphe e)*.

Modifier ce paragraphe comme suit:

«*e)* Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits au paragraphe *d)* de la présente règle, doit montrer:

i) à l'endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur tout l'horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;

ii) une reproduction rigide, d'au moins un mètre de hauteur, du pavillon "A" du Code international de signaux. Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout l'horizon.».

24. *Règle 27, paragraphe f)*.

Modifier ce paragraphe comme suit:

«Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur tout l'horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent qu'il est dangereux pour un autre navire de s'approcher à moins de 1.000 mètres du navire qui effectue le déminage.».

25. *Règle 27, paragraphe g)*.

Modifier ce paragraphe comme suit:

«*g)* Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l'exception des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente règle.».

26. *Règle 29, paragraphe a), alinéa* iii).

Modifier cet alinéa comme suit:

iii) au mouillage, outre les feux prescrits à l'alinéa i), le feu, les feux ou la marque prescrits par la règle 30 pour les navires au mouillage.».

27. *Règle 30, paragraphe e)*.

Supprimer le mots «ou échoués» et remplacer les termes «les feux ou marques prescrits aux paragraphes *a)*, *b)* ou *d)* de la présente règle» par «les feux ou la marque prescrits aux paragraphes *a)* et *b)* de la présente règle».

28. *Règle 30, paragraphe f)*.

Ajouter à cette règle un nouveau paragraphe libellé comme suit:

«*f)* Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu'ils sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits aux alinéas i) et ii) du paragraphe *d)* de la présente règle.».

29. *Règle 33, paragraphe a)*.

A la dernière ligne du texte anglais, remplacer le mot «required» par le mot «prescribed».

30. *Règle 34, paragraphe b), alinéa* iii).

Ajouter le mots «du présent Règlement» après le mots «l'Annexe I».

31. *Règle* 35, *paragraphe d*).

Insérer un nouveau paragraphe *d*) et changer la numérotation des paragraphes suivants en conséquence:

« *d*) Un navire en train de pêcher, lorsqu'il est au mouillage, et un navire à capacité de manoeuvre restreinte qui procède à ses travaux au mouillage doivent émettre, au lieu des signaux prescrits au paragraphe *g*) de la présente règle, le signal prescrit au paragraphe *c*) de la présente règle. ».

Dans les paragraphes *g*) e *i*) (devenues maintenat *h*) e *j*), le renvoi au paragraphe "*f*)" devrait être supprimé et remplacé par un renvoi au paragraphe "*g*)".

32. *Règle* 36.

Ajouter au texte actuel la phrase ci-après:

« Tout feu destiné à attirer l'attention d'un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la navigation. Aux fins de la présente règle, l'emploi de feux intermittents ou tournants à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit être évité. ».

33. *Règle* 37.

Remplacer le mot « prescrits » par le mot « décrits ».

34. *Règle* 38.

Insérer les termes « du présent Règlement » après les mots « l'Annexe I » à l'alinéa i) du paragraphe *d*) et aux paragraphes *e*) et *f*) ainsi qu'après les mots « l'Annexe III » au paragraphe *g*).

35. *Règle* 38, *paragraphe h*).

Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:

« *h*) Changement de l'emplacement des feux visibles sur tout l'horizon résultant des prescriptions de la section 9 *b*) de l'Annexe I du présent Règlement: exemption permanente. ».

36. *Annexe I, section* 1.

Ajouter au texte actuel de la définition la phrase ci-après:

« Cette hauteur doit être mesurée à partir de l'endroit situé sous le feu à la verticale de celui-ci. ».

37. *Annexe I, section* 2, *paragraphe e*).

Modifier le texte comme suit:

« L'un des deux ou trois feux de tête de mât prescrits pour un navire à propulsion mécanique qui remorque ou pousse un autre navire doit se trouver au même emplacement que le feu de tête de mât avant ou arrière, étant entendu que, si le feu inférieur de tête de mât arrière se trouve sur le mât arrière, il doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu de tête de mât avant. ».

38. *Annexe I, section* 2, *paragraphe f*).

Modifier ce paragraphe comme suit:

« *f*) i) Le feu ou les feux de tête de mât prescrits par la regle 23 *a*) doivent être placés au-dessus et à bonne distance des autres feux et obstructions, à l'exception de ceux qui sont décrits à l'alinéa ii);

ii) Lorsqu'il n'est pas possible de placer au-dessous des feux de tête de mât les feux visibles sur tout l'horizon prescrits par la règle 27 *b*) i) ou par la règle 28, ces feux peuvent être placés au-dessus du feu ou des feux de tête de mât arrière ou, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant et le feu ou les feux de tête de mât arrière à condition que, dans ce dernier cas, il soit satisfait aux prescriptions du paragraphe *c*) de la section 3 de la présente annexe. ».

39. *Annexe I, section* 2, *paragraphe i*), *alinéa* i).

Remplacer les mots « ne doit pas être à une hauteur de moins de 4 mètres au-dessus du plat-bord » par les mots « doit se trouver à une hauteur de 4 mètres au moins au-dessus du plat-bord ».

40. *Annexe I, section* 2, *paragraphe i*), *alinéa* ii).

Remplacer les mots « ne doit pas être à une hauteur de moins de 2 mètres au-dessus du plat-bord » par les mots « doit se trouver à une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du plat-bord ».

41. *Annexe I, section* 2, *paragraphe j*).

Supprimer les mots « de pêche » après les mots « les navires ».

42. *Annexe I, section* 2, *paragraphe k*).

Insérer les termes « prescrit par la régle 30 *a*) i) » après les mots « le feu de mouillage avant ».

Dans la deuxième phrase, remplacer le membre de phrase « ne doit pas se trouver à moins de six mètres au-dessus du plat-bord » par « doit se trouver à une hauteur de 6 mètres au moins au-dessus du plat-bord ».

43. *Annexe I, section* 3, *paragraphe b*).

A la première ligne, remplacer les mots « A bord d'un navire » par les mots « A bord d'un navire à propulsion mécanique ».

44. *Annexe I, section* 3, *paragraphe c*).

Insérer le nouveau paragraphe ci-après:

« *c*) Lorsque les feux prescrits par la règle 27 *b*) i) ou par la règle 28 sont placés, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant et le feu ou les feux de tête de mât arrière, ces feux visibles sur tout l'horizon doivent se trouver à une distance horizontale de 2 mètres au moins de l'axe longitudinal du navire dans le sens transversal. ».

45. *Annexe I, section* 5.

A la première ligne, insérer après les mots « les feux de côté » les mots « des navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres »; à la fin de la première phrase, insérer la phrase suivante:

« A bord des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté, s'ils sont nécessaires pour satisfaire aux prescriptions des la section 9 de la présente annexe, doivent être munis, du côté du navire, d'écrans de couleur noire mate. ».

46. *Annexe I, section* 8.

Ajouter à la note figurant à la fin de cette section la phrase ci-après:

« Cette limitation de l'intensité lumineuse ne doit pas être obtenue au moyen d'une commande variable. ».

47. *Annexe I, section* 9, *paragraphe a*), *alinéa i*).

Dans la texte anglais, remplacer le mot « must » par le mot « shall ».

48. *Annexe I, section* 9, *paragraphe a*), *alinéa* ii).

A la dernière ligne du texte anglais, remplacer le mot « limits » par le mot « sectors ».

49. *Annexe I, section* 9, *paragraphe b*).

Insérer les mots « prescrits à la règle 30 » après les mots « à l'exception des feux de mouillage ».

50. *Annexe I, section* 10, *paragraphes a*) *et b*).

A la première phrase des paragraphes *a*) et *b*) de la section 10, insérer les mots « une fois installés » après les mots « feux électriques ».

51. *Annexe I, section* 13.

Modifier le texte comme suit:

« La construction des feux et des marques et l'installation dex feux à bord doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. ».

52. *Annexe III, section* 1, *paragraphe d*).

Remplacer l'expression « 4 dB au niveau de pression acoustique » par « 4 dB au niveau de pression acoustique prescrit » et remplacer l'expression « 10 dB au niveau de la pression acoustique » par « 10 dB au niveau de la pression acoustique prescrit ».

53. *Annexe III, section* 2, *paragraphe a*).

Remplacer les mots « à un mètre » par les mots « à une distance de un mètre de ce matériel ».

54. *Annexe III, section* 2, *paragraphe b*).

Modifier la deuxième phrase comme suit:

« Le diamètre de l'ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 millimètres sur les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres et à 200 millimètres sur les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 20 mètres. ».

55. *Annexe III, section 3.*

Remplacer les termes « de l'Etat où est immatriculé le navire » par les mots « de l'Etat dont le navire est autorisé a battre le pavillon ».

56. *Règle 35, paragraphe b).*

Dans le texte français seulement, insérer les mots « à propulsion mécanique » entre les mots « un navire » et « faisant route ».

I.M.O.

RISOLUZIONE A.464 (XII)
adottata il 19 novembre 1981

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DEL 1972 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE (1)

L'Assemblea,

ricordando le disposizioni dell'art. VI della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare che si riferiscono agli emendamenti a questo Regolamento;

ricordando, ugualmente, la risoluzione A.431 (XI), intitolata « Raccomandazione relativa alle navi con manovrabilità limitata che effettuano una operazione destinata al mantenimento della sicurezza della navigazione in un dispositivo di separazione del traffico », ivi compresa la decisione di esaminare, alla sua dodicesima sessione, la questione dell'adozione di un emendamento corrispondente alla regola 10 del Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare,

avendo esaminato ciò che precede ed altri emendamenti al Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare che il Comitato della sicurezza marittima ha adottato durante la sua quarantaquattresima sessione, e che sono stati comunicati a tutte le Parti contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. VI della predetta Convenzione, nonché le raccomandazioni fatte dal Comitato della sicurezza marittima relativa all'entrata in vigore di questi emendamenti,

1. Adotta, conformemente al paragrafo 3 dell'art. VI della Convenzione, gli emendamenti che figurano in allegato alla presente risoluzione;

2. Decide, conformemente al paragrafo 4 dell'art. VI della Convenzione, che ogni emendamento entrerà in vigore il 1° giugno 1983, a meno che entro il 1° giugno 1982 più di un terzo delle Parti contraenti non abbiano notificato la loro opposizione agli emendamenti;

3. Prega il Segretario generale, conformemente al paragrafo 3 dell'art. VI, di comunicare la presente risoluzione a tutte le Parti della Convenzione per l'approvazione, nonchè copia a tutti i membri dell'Organizzazione;

4. Invita le parti contraenti a sottoporre le loro obiezioni agli emendamenti al più tardi il 1° giugno 1982, data dopo la quale, gli emendamenti saranno considerati come entrati in vigore, conformemente alle disposizioni di questa risoluzione.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI DEL 1972 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

1. *Regola 1. paragrafo c).*

Modificare questo paragrafo come segue:

« *c)* Nessuna delle presenti regole deve ostacolare l'applicazione di disposizioni speciali emanate dal Governo di uno Stato allo scopo di aumentare il numero dei fanali di posizione, segnali luminosi, o segnali a fischio da utilizzare per le navi da guerra e le navi in convoglio, o allo scopo di aumentare il numero dei fanali di posizione, o segnali luminosi da usarsi a bordo di navi da pesca intente a pescare in flottiglie.

Tali fanali di posizione, segnali luminosi, o segnali a fischio, supplementari, devono, per quanto possibile, essere tali da non poter essere confusi con nessun altro fanale, o segnale, autorizzati d'altronde nelle presenti regole ».

(1) Con le correzioni apportate dal Segretario generale dell'I.M.O. con processi verbali dell'8 settembre 1982 e del 17 marzo 1983.

2. *Regola 3, paragrafo g).*

Sostituire la frase che precede immediatamente i sottoparagrafi da i) a vi) con la seguente:

« Le navi con manovrabilità limitata comprendono, senza che questa lista sia limitativa: ».

3. *Regola 3, paragrafo g), alinea v).*

Sostituire i termini « dragaggio di mine » con la parola « sminamento ».

4. *Regola 10, paragrafo b), capoverso iii).*

Nessun cambiamento nel testo francese; viene modificato solo il testo inglese.

5. *Regola 10, paragrafo d).*

Aggiungere al testo attuale la frase seguente:

« Tuttavia, le navi di lunghezza inferiore a 20 metri, e le navi a vela, possono, in ogni circostanza, utilizzare le zone di traffico costiero ».

6. *Regola 10, paragrafo e).*

Modificare questo paragrafo come segue:

« Un'altra nave che non stia attraverso uno schema di separazione del traffico, o che non si immetta in una via di circolazione, o che non ne esca, non deve normalmente entrare ... ».

7. *Regola 10, paragrafo k).*

Aggiungere un nuovo paragrafo formulato come segue:

« *k)* una nave con manovrabilità limitata, quando effettua una operazione destinata al mantenimento della sicurezza della navigazione in un dispositivo di separazione del traffico, è dispensata dal soddisfare alle prescrizioni della presente regola nella misura necessaria per effettuare l'operazione ».

8. *Regola 10, paragrafo l).*

Aggiungere un nuovo paragrafo formulato come segue:

« *l)* Una nave con manovrabilità limitata, allorché effettua un'operazione allo scopo di posare, riparare o sollevare un cavo sotto-marino all'interno di un dispositivo di separazione del traffico, è dispensata dal soddisfare alle prescrizioni della presente regola nella misura necessaria per effettuare l'operazione ».

9. *Regola 13, paragrafo a).*

Modificare questo paragrafo come segue:

« *a)* nonostante le disposizioni delle regole delle sezioni I e II della parte B ... ».

10. *Regola 22, paragrafo d).*

Aggiungere un nuovo paragrafo formulato come segue:

« *d)* per le navi o oggetti rimorchiati che sono parzialmente immersi e difficili da vedere: — fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte: 3 miglia ».

11. *Regola 23, paragrafo c).*

Modificare questo paragrafo come segue:

« *c)* i) Una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 12 metri può, invece dei fanali prescritti al paragrafo *a)* della presente regola, mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte ed i fanali laterali;

ii) una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 7 metri e la cui velocità massima non superi i 7 nodi, può, invece dei fanali prescritti al paragrafo *a)* della presente regola, mostrare un fanale bianco, visibile per tutto l'orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare inoltre i fanali laterali;

iii) il fanale di testa d'albero, o il fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte a bordo di una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 12 metri, può non trovarsi sulla asse longitudinale della nave, se non è possibile installarlo su quest'asse, a condizione che i fanali laterali siano combinati in un solo fanale disposto sull'asse longitudinale della nave, o situato il più vicino possibile all'asse longitudinale sul quale si trova il fanale di testa d'albero, o il fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte ».

12. *Regola 24, paragrafo a) i) e paragrafo c) i).*

Inserire le parole « o dalla regola 23 *a)* ii) » dopo le parole « dalla regola 23 *a)* i) » e sopprimere le parole « a proravia ».

13. *Regola* 24, *paragrafo d*).
Alla seconda riga, sostituire « e » con « o ».

14. *Regola* 24, *paragrafo e*).
Modificare la prima frase come segue:
« Una nave o un oggetto rimorchiato, diverso da quelli citati al paragrafo *g*) della presente regola, deve mostrare: ».

15. *Regola* 24, *paragrafo g*).
Inserire un nuovo paragrafo *g*) formulato come segue:
« *g*) Una nave o un oggetto rimorchiato che sia parzialmente sommerso e difficile da vedere, o un gruppo di queste navi o oggetti rimorchiati, deve mostrare:
i) quando la sua larghezza è inferiore a 25 metri, un fanale bianco, visibile su tutto l'orizzonte, verso prora o in prossimità di questa, ed un altro all'estremità poppiera, o in prossimità di questa, ad eccezione dei « dracones » che non sono tenuti a mostrare un fanale verso prora o in prossimità di questa;
ii) quando la sua larghezza è uguale o superiore a 25 metri, due fanali bianchi supplementari visibili su tutto l'orizzonte, alle estremità della sua larghezza o in prossimità di queste;
iii) quando la sua larghezza è superiore a 100 metri, dei fanali bianchi supplementari, visibili su tutto l'orizzonte, tra i fanali prescritti ai comma i) e ii), in modo tale che la distanza tra i fanali non sia superiore a 100 metri;
iv) un segnale biconico all'estremità poppiera o vicino all'estremità poppiera dell'ultima nave o oggetto rimorchiato e, allorchè la lunghezza del complesso sia superiore a 200 metri, un segnale biconico supplementare sul punto più visibile, più a proravia possibile ».

16. *Regola* 24, *paragrafo h*).
Indicare con lettera *h*) il paragrafo *g*) attuale e modificare questo ultimo come segue:
« *h*) Quando, per una qualsiasi plausibile ragione, la nave o l'oggetto rimorchiato, è nell'impossibilità di mostrare i fanali, o i segnali prescritti ai paragrafi *e*) o *g*) della presente regola, devono essere prese tutte le misure possibili per illuminare la nave o l'oggetto rimorchiato, o almeno per segnalare la presenza di tale nave, od oggetto ».

17. *Regola* 24, *paragrafo i*).
Aggiungere un nuovo paragrafo formulato come segue:
« *i*) Quando, per una qualsiasi plausibile ragione, una nave che non effettua abitualmente operazioni di rimorchio è nell'impossibilità di mostrare i fanali prescritti ai paragrafi *a*) o *c*) della presente regola, questa nave non è tenuta a mostrare questi fanali allorché effettua il rimorchio di un'altra nave in pericolo, o bisognosa di assistenza per altre ragioni. Devono essere prese tutte le misure possibili per indicare, come autorizzato dalla regola 36, la connessione tra la nave rimorchiante e la nave rimorchiata, in modo particolare illuminando il cavo di rimorchio ».

18. *Regola* 25, *paragrafo b*).
Sostituire « 12 metri » con « 20 metri ».

19. *Regola* 27, *paragrafo b*), *preambolo*.
Nella seconda riga, sostituire la parola « dragaggio di mine » con la parola « sminamento ».

20. *Regola* 27, *paragrafo b*), iii).
Inserire le parole « un fanale o » prima delle parole « dei fanali di testa d'albero ».

21. *Regola* 27, *paragrafo c*).
Modificare questo paragrafo come segue:
« Una nave a propulsione meccanica in procinto di effettuare una operazione di rimorchio che non consenta alla nave rimorchiante e al suo rimorchio di modificare facilmente la loro rotta, deve mostrare, oltre ai fanali o segnali prescritti dalla regola 24 *a*), i fanali o i segnali prescritti ai paragrafi *b*) i) e *b*) ii) della presente regola ».

22. *Regola* 27, *paragrafo d*).
Sostituire le parole « al paragrafo *b*) » con le parole « ai sottoparagrafi i), ii), iii) del paragrafo *b*) ».
Sopprimere il sottoparagrafo iii).
Rinumerare il sottoparagrafo iv) che diviene sottoparagrafo iii) e modificare il suo contenuto come segue:
« iii) quando è all'ancora, al posto dei fanali o segnali prescritti dalla regola 30, i fanali o i segnali prescritti nel presente paragrafo ».

23. *Regola* 27, *paragrafo e*).
Modificare questo paragrafo come segue:
« *e*) Una nave impegnata in operazioni con palombari e che, a causa delle sue dimensioni, non può mostrare tutti i fanali e segnali prescritti al paragrafo *d*) della presente regola, deve mostrare:
i) sul punto più visibile, tre fanali sovrapposti, visibili su tutto l'orizzonte, dei quali quello superiore ed inferiore rossi e quello di mezzo bianco;
ii) una copia rigida, di almeno un metro di altezza, della bandiera « A » del codice internazionale dei segnali.
Essa deve fare in modo che questa riproduzione sia visibile su tutto l'orizzonte ».

24. *Regola* 27, *paragrafo f*).
Modificare questo paragrafo come segue:
« Una nave impegnata in operazioni di sminamento deve mostrare, oltre ai fanali prescritti per una nave a propulsione meccanica dalla regola 23 o ai fanali ed al segnale per le navi all'ancora dalla regola 30, secondo il caso, tre fanali verdi, su tutto l'orizzonte, oppure tre palloni.
Essa deve mostrare uno di questi fanali o segnali vicino alla testa d'albero prodiero e uno di questi fanali o segnali a ciascuna estremità del pennone dello stesso albero. Questi fanali o segnali indicano che è pericoloso per un'altra nave avvicinarsi a meno di 1000 metri dalla nave che effettua lo sminamento ».

25. *Regola* 27, *paragrafo g*).
Modificare questo paragrafo come segue:
« *g*) Le navi di lunghezza inferiore ai 12 metri, ad eccezione delle *navi impegnate in operazioni con palombari, non sono te*nute a mostrare i fanali o i segnali prescritti dalla regola ».

26. *Regola* 29, *paragrafo a*), iii).
Modificare questo paragrafo come segue:
« iii) Quando l'unità è all'ancora, oltre ai fanali prescritti al sottoparagrafo i), il fanale, i fanali o il segnale prescritti dalla regola 30 per le navi all'ancora ».

27. *Regola* 30, *paragrafo e*).
Sopprimere i termini « oppure è incagliata », e sostituire i termini « i fanali o segnali prescritti ai paragrafi *a*), *b*) o *d*) della presente regola » con i termini « i fanali o il segnale prescritti ai paragrafi *a*) e *b*) della presente regola ».

28. *Regola* 30, *paragrafo f*).
Aggiungere a questa regola un nuovo paragrafo formulato come segue:
« *f*) Una nave di lunghezza inferiore ai 12 metri, quando è incagliata, non è tenuta a mostrare i fanali o i segnali prescritti dai sottoparagrafi i) e ii) del paragrafo *d*) della presente regola ».

29. *Regola* 33, *paragrafo a*).
E' una modifica del testo inglese per adeguarlo a quello francese. Nessuna rettifica riguarda la traduzione italiana.

30. *Regola* 34, *paragrafo b*), iii).
Aggiungere i termini « del presente regolamento » dopo i termini « l'allegato I ».

31. *Regola* 35, *paragrafo d*).
Inserire un nuovo paragrafo *d*) e cambiare la numerazione dei paragrafi seguenti, in conseguenza; nei paragrafi *g*) e *i*) *(ora rinumerati h) e j), il riferimento al paragrafo "f)" deve essere* corretto e va letto come riferimento al paragrafo *g*):
« *d*) Una nave, intenta alla pesca, quando è all'ancora, ed una nave con manovrabilità limitata che effettua suoi lavori all'ancora, dovranno emettere, in luogo dei segnali prescritti al paragrafo *g*) della presente regola, il segnale prescritto al paragrafo *c*) della presente regola ».

32. *Regola* 36.
Aggiungere al testo attuale la seguente frase:
« Ogni fanale destinato ad attirare l'attenzione di un'altra nave non deve poter essere confuso con un ausilio alla navigazione.

Ai fini della presente regola, l'impiego dei fanali intermittenti, o alternati ad alta intensità, quali i fari giroscopici, deve essere evitato ».

33. *Regola* 37.

Sostituire il termine « prescritti », col termine « descritti ».

34. *Regola* 38.

Inserire i termini « del presente regolamento » dopo le parole « l'allegato I », del sottop. *a*) del paragrafo *d*), e nei paragrafi *e*) ed *f*), nonché dopo le parole « l'allegato III », nel paragrafo *g*).

35. *Regola* 38, *paragrafo h*).

Aggiungere un nuovo paragrafo formulato come segue:

« *h*) Cambiamento di posizione dei fanali visibili su tutto l'orizzonte risultante dalle disposizioni della sezione 9 *b*) dello allegato I del presente regolamento: esenzione permanente ».

36. *Allegato I, sezione* 1.

Aggiungere al testo attuale della definizione la frase seguente:

« Questa altezza deve essere misurata a partire dal punto situato sotto il fanale, lungo la sua verticale. »

37. *Allegato I, sezione* 2, *paragrafo e*).

Modificare il testo come segue:

« L'uno dei due o tre fanali di testa d'albero prescritti per una nave a propulsione meccanica intenta a rimorchiare, o a spingere un'altra nave, deve essere collocato nella stessa posizione prescritta per il fanale di testa d'albero prodiero, o poppiero, restando inteso che, se il fanale inferiore di testa d'albero poppiero si trova sull'albero poppiero, esso deve trovarsi almeno 4,5 metri più in alto del fanale di testa d'albero prodiero. ».

38. *Allegato I, sezione* 2, *paragrafo f*).

Modificare questo paragrafo come segue:

« *f*) i) Il fanale o i fanali di testa d'albero prescritti dalla regola 23 *a*) devono essere sistemati in modo tale da risultare al di sopra di tutti gli altri fanali e liberi da ostruzioni, ad eccezione di quelli descritti al sottoporagrafo ii);

ii) Quando non è possibile collocare al di sopra dei fanali di testa d'albero i fanali visibili su tutto l'orizzonte prescritti dalla regola 27 *b*) i) o dalla regola 28, questi fanali possono essere collocati al di sopra del fanale o dei fanali di testa d'albero poppiero o, su un piano verticale, tra il fanale o i fanali di testa d'albero prodiero e il fanale o i fanali di testa d'albero poppiero a condizione che, in quest'ultimo caso, siano soddisfatte le disposizioni del paragrafo *c*) della sezione 3 del presente allegato ».

39. *Allegato I, sezione* 2, *paragrafo i*), *sottoparagrafo* i).

Sostituire le parole « deve essere ad una altezza sopra lo scafo di almeno 4 metri » con le parole « deve trovarsi ad una altezza sopra lo scafo di almeno 4 metri ».

40. *Allegato I, sezione* 2, *paragrafo i*), *sottoparagrafo* i).

Sostituire le parole « deve essere ad una altezza sopra lo scafo di almeno 2 metri » con le parole « deve trovarsi ad una altezza sopra lo scafo di almeno 2 metri ».

41. *Allegato I, sezione* 2, *paragrafo j*).

Sopprimere la parola « da pesca » dopo le parole « le navi ».

42. *Allegato I, sezione* 2, *paragrafo k*).

Inserire i termini « prescritto dalla regola 30 *a*) i) » dopo le parole « il fanale di fonda anteriore ».

Nella seconda frase, sostituire la parte di frase « deve essere di almeno 6 metri al di sopra dello scafo » con « deve trovarsi ad una altezza di almeno 6 metri al di sopra dello scafo ».

43. *Allegato I, sezione* 3, *paragrafo b*).

Nella prima riga, sostituire i termini « Su una nave » con i termini « Su una nave a propulsione meccanica ».

44. *Allegato I, sezione* 3, *paragrafo c*).

Inserire il nuovo paragrafo seguente:

« *c*) Quando i fanali prescritti dalla regola 27 *b*) i) o dalla regola 28 sono sistemati, su un piano verticale, tra il fanale o i fanali di testa d'albero prodiero e il fanale o i fanali di testa d'albero poppiero, questi fanali visibili su tutto l'orizzonte devono trovarsi ad una distanza orizzontale di almeno 2 metri dall'asse longitudinale della nave nel senso trasversale ».

45. *Allegato I, sezione* 5.

Nella prima riga, inserire dopo i termini « i fanali laterali » i termini « delle navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri »; alla fine della prima frase, inserire la frase seguente:

« Sulle navi di lunghezza inferiore a 20 metri, i fanali laterali, se necessari per soddisfare le disposizioni della sezione 9 del presente allegato, devono essere montati con schermi dipinti all'interno di colore nero opaco ».

46. *Allegato I, sezione* 8.

Aggiungere alla nota che figura alla fine di questa sezione la frase seguente:

« Questa limitazione dell'intensità luminosa non deve essere ottenuta a mezzo di un comando variabile ».

47. *Allegato I, sezione* 9, *paragrafo a*), i).

La variazione è stata apportata solo al testo inglese, nessuna variazione al testo francese.

48. *Allegato I, sezione* 9, *paragrafo a*), ii).

Variazione solo nel testo inglese.

49. *Allegato I, sezione* 9, *paragrafo b*).

Inserire le parole « prescritti alla regola 30) » dopo le parole « ad eccezione dei fanali di fonda ».

50. *Allegato I, sezione* 10, *paragrafo a*) *e b*).

Nella prima frase dei paragrafi *a*) e *b*) della sezione 10, inserire le parole « una volta installati » dopo le parole « fanali elettrici ».

51. *Allegato I, sezione* 13.

Modificare il testo come segue:

« La costruzione dei fanali e dei segnali e l'installazione dei fanali a bordo devono essere giudicati soddisfacenti dalla autorità competente dello Stato del quale le navi sono autorizzate a battere bandiera ».

52. *Allegato III, sezione* 1, *paragrafo d*).

Sostituire l'espressione « 4 dB in meno rispetto al livello di pressione sonora » con « 4 dB in meno rispetto al livello di pressione sonora prescritto » e sostituire l'espressione « 10 dB in meno rispetto al livello di pressione sonora » con « 10 dB in meno rispetto al livello di pressione sonora prescritto ».

53. *Allegato III, sezione* 2, *paragrafo a*).

Sostituire le parole « a un metro » con le parole « ad una distanza di un metro da questo materiale ».

54. *Allegato III, sezione* 2, *paragrafo b*).

Modificare la seconda frase come segue:

« Il diametro della bocca della campana non deve essere meno di 300 millimetri per le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri, e non deve essere meno di 200 millimetri per navi di lunghezza uguale o superiore a 12 metri, ma inferiore a 20 metri ».

55. *Allegato III, sezione* 3.

Sostituire i termini « dello Stato in cui è registrata la nave » con le parole « dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera ».

56. *Regola* 35, *paragrafo b*).

Nel testo francese solamente, inserire la parola « a propulsione meccanica » tra le parole « una nave » e « in navigazione ».

(5862)

Entrata in vigore dell'accordo di modifica dell'allegato allo statuto della Scuola europea del 12 aprile 1957 relativo al regolamento della licenza liceale europea (Lussemburgo, 19 giugno 1978).

L'11 agosto 1983, in base ad autorizzazione disposta con legge 21 marzo 1983, n. 150, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, ai sensi dell'art. 3, è stato depositato presso il Governo del Lussemburgo lo strumento di ratifica dell'accordo di modifica dell'allegato allo satuto della Scuola europea del 12 aprile 1957 relativo al regolamento della licenza liceale europea (Lussemburgo, 19 giugno 1978).

Conformemente agli articoli 3 e 4, l'accordo sopraindicato è entrato in vigore per l'Italia l'11 agosto 1983.

(6008)

Limitazioni di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 il sig. Jayavarthanavelu Devarajulu, vice console onorario in Coimbatore, con circoscrizione lo Stato del Kerala ed il distretto di Coimbatore, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bombay;

c) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale d'Italia in Bombay.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983, il sig. Enrico Ebhardt, agente consolare onorario in Dhahran, con giurisdizione per la costa orientale del Regno dell'Arabia Saudita, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni, autentiche di firma e legalizzazioni (solo per gli atti non rilevanti per le autorità saudite);

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini italiani.

(5985)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1983 Zambrano Riccardo, nato a Caserta il 18 aprile 1916, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(5988)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « A. Artom » di Asti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti 18 maggio 1981, n. 2249, l'istituto tecnico industriale « A. Artom » di Asti è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.000.000 disposta dalla sig.ra Borgogno Maria ved. Massa, la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria del prof. Luigi Massa.

(5971)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato della commissione interprofessionale per i margini di distribuzione dei prodotti petroliferi

Ai sensi del punto 8 del provvedimento CIP n. 26/82;

Visti i verbali d'accordo presentati alla commissione interprofessionale nella seduta dell'11 ottobre 1983, si comunicano le seguenti variazioni nei margini alla distribuzione dei gestori degli impianti stradali di erogazione carburanti riconosciute nei verbali di accordo di cui sopra:

1) Con decorrenza 1° aprile 1983 sono riconosciuti i seguenti aumenti dei margini al netto di IVA, su quelli ad oggi in vigore, come appresso indicato ed espressi in lire per litro:

Prodotto	Fasce di erogato in mc 200-600	600-1200	1200-1800	1800-2400
—	—	—	—	—
Benzina super . .	2,97	2,70	2,43	2,16
Benzina normale .	2,62	2,38	2,14	1,90
Gasolio	1,84	1,67	1,50	1,34
G.P.L.	1,84	1,67	1,50	1,34

2) Con decorrenza 1° ottobre 1983 sono riconosciuti i seguenti aumenti sui margini determinati come al precedente punto 1, da applicarsi al netto dell'IVA, come appresso indicato ed espressi in lire per litro:

Prodotto	Fasce di erogato in mc 200-600	600-1200	1200-1800	1800-2400
—	—	—	—	—
Benzina super . . .	2,75	2,50	2,25	2,00
Benzina normale . .	2,42	2,20	1,98	1,76
Gasolio	1,70	1,55	1,40	1,24
G.P.L.	1,70	1,55	1,40	1,24

3) Per i gestori dei punti vendita compresi tra i 100/200 mc annui di erogato, i margini dovranno essere allineati, per il 50% entro il 31 marzo 1984 e per il restante 50% entro il 30 settembre 1984, ai margini previsti dalla fascia 200/600 mc annui, in vigore a quelle date.

Fino al 31 dicembre 1986 non si applicherà alcun aumento per quei gestori di punti vendita disdettati per rinuncia della concessione.

4) Per i gestori punti vendita con un erogato compreso fra i 2400/3000 mc annui le parti convengono di riconoscere un incremento del margine per il periodo 1° aprile 1983-30 settembre 1983 pari all'incremento riconosciuto alla classe di erogato 1800/2400 mc annui.

5) Per i gestori dei punti vendita self-service post-payment, le parti convengono di riconoscere per il periodo 1° aprile 1983-30 settembre 1983, un incremento del margine pari all'incremento riconosciuto alla classe di erogato di appartenenza.

Il testo dei verbali di accordo sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(6035)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti dei ruoli amministrativo e tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 31, del 19 ottobre 1983 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sulla pesca marittima - Ancona;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di radioastronomia - Bologna, sede di lavoro stazione radioastronomica - Medicina (Bologna);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica del Plasma - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico - Palermo;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate ed otticamente attive - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biofisica - Pisa;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - San Giuliano Milanese;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnologia del legno - San Michele all'Adige (Trento);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnologia del legno - San Michele all'Adige (Trento);

concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnologia del legno - San Michele all'Adige (Trento);

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cosmogeofisica - Torino.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 32, del 25 ottobre 1983 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto fisiologia dei centri nervosi - Milano;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto fisiologia dei centri nervosi Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio delle metodologie geofisiche ambientali - Modena;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di idrobiologia - Pallanza;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istiuto di genetica biochimica ed evoluzionistica - Pavia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di biologia molecolare - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto tecnologie biomediche - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sui meccanismi di reazione - Roma;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la meccanizzazione agricola - Torino;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la meccanizzazione agricola - Torino;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto metrologia «G. Colonnetti» - Torino;

concorso pubblico, per esami, a dieci posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 33, del 25 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - Arco Felice;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di spettroscopia molecolare - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di spettroscopia molecolare - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici - Catania;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la mineralogia e geochimica dei sedimenti - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica fisica applicata dei materiali - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica degli ormoni - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio della patologia della mammella e la produzione igienica del latte - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio della farmacologia e delle infrastrutture cellulari - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cromatografia - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto ricerche tecnologia dei polimeri e reologia - Sezione di Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di fisiologia clinica - Reggio Calabria;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio trasferimento innovazione brevetti - normativa tecnica - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro animali da laboratorio - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la immunogenetica e la istocompatibilità - Torino.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 34, del 29 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico-farmaceutico - Catania;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare - Firenze. (Modificazione e riapertura dei termini);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metodologie avanzate inorganiche - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metodologie avanzate inorganiche - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica nucleare - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica nucleare - Montelibretti;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni - Ozzano Emilia (Bologna);

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica e tecnologia dei radio elementi - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biofisica - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica analitica strumentale - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cosmogeofisica - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cosmogeofisica - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di cosmogeofisica - Torino.

(6011)

MINISTERO DEI TRASPORTI

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente nel ruolo amministrativo e di assistente tecnico nel ruolo tecnico

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di assistente nel ruolo amministrativo.

Uno dei due posti è riservato al personale in servizio presso l'ente con la qualifica di archivista dattilografo.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per il posto riservato è sufficiente il diploma di istruzione secondaria di primo grado purché il candidato sia in possesso della qualifica di archivista da almeno quattro anni.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo tecnico.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(6027)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11, IN ODERZO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Oderzo (Treviso).

(422/S)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale FG/1:

due posti di aiuto di chirurgia generale;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia.

Unità sanitaria locale LE/7:

un posto di primario di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di coordinamento delle U.S.L. della regione in Bari.

(423/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 5, IN BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa, a:

un posto di primario del servizio di pronto soccorso;

un posto di aiuto oculista (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

(425/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 300 del 2 novembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Banca d'Italia: Assunzione nel ruolo tecnico di personale laureato.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1983, n. **47**.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 9 *settembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1983, n. **48**.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche di spesa in diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza con la legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 (legge finanziaria n. 3).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 9 *settembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1983, n. **49**.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 9 *settembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1983, n. **50**.

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità locali socio-sanitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 9 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità locali socio-sanitarie.

Il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, integrato con modifiche dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982 concernente « Normativa concorsuale del personale delle unità locali socio-sanitarie, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 » viene di seguito denominato decreto ministeriale.

Titolo I

CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 2.

Attivazione delle procedure concorsuali

Le unità locali socio-sanitarie, con deliberazione del comitato di gestione, presentano annualmente al presidente della giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:

a) del 1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F e G;
ruolo professionale: tabelle A, B, C e D;
ruolo tecnico: tabelle A, B e C;
ruolo amministrativo: tabella A;

b) del 1° luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario: tabelle H, L, M e, limitatamente al quadro primo, tabella I e N;
ruolo tecnico: tabelle D e E;
ruolo amministrativo: tabella B.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendono vacanti per motivi indicati al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro sei mesi dalle date del 28 febbraio e 31 agosto di cui al primo comma del successivo art. 3.

Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire al presidente della giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Le richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I posti di cui al primo e secondo comma per i quali non sia stata presentata richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, commi terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 3.

Indizione dei concorsi

Il presidente della giunta regionale, sulla base delle richieste delle unità locali socio-sanitarie, indice con proprio decreto i concorsi successivamente al 28 febbraio e al 31 agosto rispettivamente per i posti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del precedente articolo.

I concorsi sono unici per la copertura nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

Art. 4.

Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente

Le unità locali socio-sanitarie, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato hanno facoltà di chiedere alla giunta regionale, fuori dei termini prescritti, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente art. 2, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Il presidente della giunta regionale indice il concorso solo se i posti vacanti non possono essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorsi già espletati o in via di espletamento.

Art. 5.

Pubblicità dei bandi

Le unità locali socio-sanitarie sono tenute a dare la massima diffusione ai bandi di concorso in osservanza ai disposti degli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e 2 del decreto ministeriale e in conformità alle disposizioni della giunta regionale.

Art. 6.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

Le domande devono essere accompagnate dall'indicazione delle unità locali socio-sanitarie in cui il candidato è disposto a prestare servizio.

L'indicazione può comprendere una o più o tutte le unità locali socio-sanitarie, elencate in ordine preferenziale.

Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti una assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso dalla graduatoria.

Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, ricevuta del versamento della tassa di partecipazione del concorso.

Art. 7.

Registrazione delle domande

Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.

Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'impiegato addetto alla registrazione, procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

Nel protocollo di arrivo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini.

Art. 8.

Ammissione dei concorrenti

L'ammissione dei concorrenti è disposta con decreto del coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato. Con lo stesso provvedimento è disposta altresì la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande, risultino privi dei requisiti prescritti e di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi o posti di pari posizione in area funzionale diversa di quella di appartenenza.

Art. 9.

Commissione di sorteggio

Il presidente della giunta regionale nel decreto con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale, individua il funzionario al quale affidare la presidenza della commissione stessa e indica, ove occorra, le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di iscritti non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopracitato art. 7.

Art. 10.

Procedura per il sorteggio

Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio secondo le modalità e procedure stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

La data e il luogo del sorteggio devono essere notificati, mediante pubblicazione nel Bollettino della Regione che deve avere luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso.

Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

Art. 11.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Per assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sulla periodicità annuale dei concorsi e il rispetto dei termini previsti dal decreto ministeriale e per la conclusione delle procedure concorsuali, il presidente della giunta regionale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a consiglieri regionali o a membri dei comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie della Regione.

Per i fini di cui al precedente secondo comma a segretario delle commissioni esaminatrici, delle sottocommissioni e dei comitati di cui all'art. 6 del decreto ministeriale possono essere nominati anche funzionari amministrativi delle unità locali socio-sanitarie appartenenti ai profili professionali di direttore amministrativo o collaboratore amministrativo.

Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonché a ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione. Cura, altresì, le predisposizioni delle sedi di esame e delle attrezzature e il reperimento del personale necessario alla commissione per l'attività della stessa.

Il coordinatore del dipartimento regionale alla sanità è delegato a individuare le unità locali socio-sanitarie tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle unità locali socio-sanitarie sono a carico della Regione.

Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici è riconosciuta parità di trattamento in relazione alle funzioni assolte.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla apposita commissione prevista dall'art. 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.

Comitati di vigilanza

I comitati di vigilanza di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto ministeriale, sono nominati con decreto del coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Regione o dalle unità locali socio-sanitarie.

Art. 13.

Calendario e sede degli esami

Il bando di concorso può prevedere che la notifica ai candidati della sede e del calendario delle prove di esame sia effettuata mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il presidente trasmette i verbali e ogni altro atto del concorso, al coordinatore del dipartimento regionale alla sanità.

Il coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede mediante decreto alla loro approvazione e alla dichiarazione dei vincitori.

Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15.

Posti conferibili

Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice si siano resi vacanti e dei quali l'unità locale socio-sanitaria abbia chiesto la copertura nei trenta giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione e quelli di cui al secondo comma del precedente art. 2;

d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, sempreché l'unità locale socio-sanitaria ne abbia chiesto la copertura nei trenta giorni successivi alla vacanza.

I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente alle unità locali socio-sanitarie, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi dello Stato.

Art. 16.

Assegnazione dei vincitori

Il presidente della giunta regionale dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, alle unità locali socio-sanitarie in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall'art. 23 della presente legge.

Art. 17.

Utilizzazione della graduatoria

Entro un anno dall'approvazione della graduatoria, le unità locali socio-sanitarie possono chiedere al presidente della giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti successivamente al termine di cui al precedente art. 15, comma primo, lettere *c*) e *d*), esclusi quelli individuati ai sensi del precedente art. 2 e quelli di nuova istituzione.

Il presidente della giunta regionale con scadenze semestrali e dopo aver disposto ai sensi del successivo art. 23, il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle unità locali socio-sanitarie in cui risultino posti da ricoprire.

Art. 18.

Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con unità locali socio-sanitarie della Regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 25 deve essere corredata:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per motivi di cui al primo comma;

b) da una attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private convenzionate con compiti e funzioni trasfusionali e sanitarie riabilitative che cessino, *ope legis*, le attività per essere state le stesse ricomprese nei fini istituzionali delle Unità locali socio-sanitarie, in sede di prima copertura dei posti delle piante organiche definitive, è ammesso, in deroga al limite di età, ai concorsi riservati indetti ed espletati con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per posti di corrispondente profilo professionale e posizione funzionale eventualmente vacanti.

Art. 19.

Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione

Ai fini dell'inquadramento nei posti vacanti di assistente medico e di veterinario collaboratore al temine del triennio di formazione, il comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria nomina, per ciascuna area funzionale, una apposita commissione così composta:

Presidente:

il presidente del comitato di gestione o un componente suo delegato.

Componenti:

il coordinatore sanitario;

tre dipendenti appartenenti a posizione funzionale apicale nell'area funzionale interessata.

Segretario:

un funzionario amministrativo appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Se gli appartenenti alla posizione funzionale apicale sono in numero inferiore a tre, il comitato di gestione procede alla integrazione con personale di posizione funzionale intermedia della stessa area funzionale o con personale di altra unità locale socio-sanitaria.

La commissione formula proposte al comitato di gestione per il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale, secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 20.

Concorsi a posti di personale laureato appartenenti alle posizioni funzionali apicali

Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'articolo 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 15, lettera *c*), nonché di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

In caso di conferimento di posti a personale non appartenente a unità locale socio-sanitaria che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di legge, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarato vincitore del pubblico concorso.

I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al precedente primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.

Titolo II

TRASFERIMENTI

Art. 21.

Pubblicazione dei posti disponibili

Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle unità locali socio-sanitarie i posti messi a concorso, mediante pubblicazione di apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

I bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore devono contenere l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

Nella notifica devono essere indicati i posti di personale medico per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le unità locali socio-sanitarie sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della giunta regionale.

Art. 22.

Domande di trasferimento

Le domande di trasferimento ad altra unità locale socio-sanitaria della Regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e inviate per

conoscenza al presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12, del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del precedente art. 21. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le unità locali socio-sanitarie richieste ivi comprese, ai fini di cui al secondo comma del precedente art. 17, quelle non previste nel bando di trasferimento.

Il personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento decorso il triennio di formazione.

Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti e istituzioni aventi sede nel territorio della Regione, che abbia titolo al trasferimento in forza di norme statali.

Art. 23.

Graduatoria dei trasferimenti

Prima dell'inizio della prova di esame dei singoli concorsi, devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. Il relativo verbale è trasmesso al coordinatore del dipartimento regionale alla sanità il quale è delegato a effettuarne l'approvazione con apposito decreto.

Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede con apposito decreto il coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato, secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

In caso di parità di titoli si applicano, per le preferenze, le norme vigenti per i concorsi pubblici.

Sulla base delle graduatorie approvate, il coordinatore del dipartimento regionale alla sanità all'uopo delegato, dispone con apposito decreto l'assegnazione alle unità locali socio-sanitarie degli aventi titolo al trasferimento.

Il trasferimento ha effetto dalla data di immissione in servizio nello stesso posto del vincitore del corrispondente concorso.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Titolo III

ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 24.

Delega alle unità locali socio-sanitarie

Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle unità locali socio-sanitarie la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:

Ruolo sanitario:

tabella I, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

tabella N, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria.

Ruolo tecnico:

tabella F, profilo professionale: operatori tecnici;

tabella G, profilo professionale: agenti tecnici.

Ruolo amministrativo:

tabella C, profilo professionale: coadiutori amministrativi;

tabella D, profilo professionale: commessi.

I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione.

Art. 25.

Individuazione dei posti da ricoprire

Le unità locali socio-sanitarie individuano annualmente con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno che intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 24.

Ai fini della determinazione dei posti, si considerano disponibili solo quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzione con ordini religiosi, di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nei sei mesi successivi alla data del 31 luglio.

La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio alla giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23.

Art. 26.

Indizione delle selezioni

Il comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento regionale che dispone i trasferimenti indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non coperti mediante trasferimento nonché di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento dei quali ritenga necessaria la copertura.

Il bando di selezione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Nelle selezioni per la copertura dei posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studi di cui al secondo comma dell'art. 159 del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.

Art. 27.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria ed è composta dal presidente del comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria, che la presiede, o da un componente del comitato stesso da lui delegato; da un rappresentante della Regione designato dal presidente della giunta regionale, da due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'unità locale socio-sanitaria e uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali; da un dipendente dell'unità locale socio-sanitaria del relativo profilo professionale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'unità locale socio-sanitaria.

Art. 28.

Norme applicabili

Alle assunzioni di cui al presente titolo si applicano sempreché compatibili, le norme in materia di procedure concorsuali previste dalla presente legge, salvo quanto stabilito dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo IV

INCARICHI E SUPPLENZE

Art. 29.

Incarichi

Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione le unità locali socio-sanitarie possono conferire incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti che non sia stato possibile ricoprire entro tre mesi dalla vacanza, mediante trasferimento interno o comando.

L'incarico, salvo revoca o rinuncia cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle relative procedure concorsuali ovvero nel caso in cui l'unità locale socio-sanitaria non individui il posto stesso tra quelli da ricoprire secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 30.

Supplenze

Per sopperire a indilazionabili esigenze di servizio le unità locali socio-sanitarie possono conferire incarichi di supplenza in posti disponibili per assenza o impedimento del titololare qualora non sia stato possibile provvedere entro sei mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

La supplenza salvo revoca o rinuncia cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinato.

Art. 31.

Conferimento di incarichi e supplenze

L'incarico e la supplenza sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione.

In mancanza di graduatoria utilizzabile, il comitato di gestione emana apposito avviso pubblico e conferisce l'incarico o la supplenza al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto e che presenti i maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici o selezioni.

Per particolari posizioni funzionali il regolamento organico dell'unità locale socio-sanitaria può stabilire che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di apposita prova orale o pratica volta ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.

L'avviso deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.

L'incarico o la supplenza conferiti con le modalità di cui al presente articolo decadono dalla data di utilizzazione della graduatoria di cui al primo comma.

Art. 32.

Conservazione del posto

Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali cui venga conferito incaricato o supplenza presso la stessa o altra unità locale socio-sanitaria conserva la titolarità del proprio posto di ruolo per la durata dell'incarico o della supplenza.

Titolo V

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761

Art. 33.

Competenze della Regione

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, 44, 46 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dal coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato.

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, 56 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dal coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato.

Art. 34.

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è disposto dal coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato su richiesta del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria o a domanda del dipendente interessato.

Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente nella quale sia convenientemente utilizzabile, il comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone alla Regione l'adozione del provvedimento.

Art. 35.

Assegnazione di personale per soppressione del posto

Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'unità locale socio-sanitaria di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'unità locale socio-sanitaria di appartenenza.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze, se espresse, alle unità locali socio-sanitarie in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

Qualora non vi siano posti disponibili il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il presidente della giunta regionale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra unità locale socio-sanitaria della Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.

Il personale trasferito da altra unità locale socio-sanitaria della Regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale vacanti o di nuova istituzione nell'unità locale socio-sanitaria di precedente appartenenza.

Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 36.

Adeguamento delle piante organiche provvisorie

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale su proposta delle unità locali socio-sanitarie interessate, adegua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri determinate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni in legge 26 gennaio 1982, n. 12, mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.

Art. 37.

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario

In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il presidente della giunta regionale, su richiesta delle unità locali socio-sanitarie, indice con proprio decreto, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice direttore sanitario.

Sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, è formulata con decreto del presidente della giunta regionale un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti idonei di ciascuna unità locale socio-sanitaria.

La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per unità locale socio-sanitaria sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vinci-

tori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedano, in ciascuna unità locale socio-sanitaria, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.

Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 21 e seguenti della presente legge.

Art. 38.

Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente

In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, vacanti nelle due aree indicate dal decreto ministeriale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti con decreto del presidente della giunta regionale, mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.

I posti vacanti in ciascuna unità locale socio-sanitaria sono riservati ai veterinari in servizio presso la stessa.

La valutazione dei titoli è effettuata in base ai criteri previsti dall'art. 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Funge da segretario un funzionario amministrativo della Regione.

Art. 39.

Trasferimenti riservati

Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10 per cento dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 15, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni.

Il personale interessato deve presentare domanda al presidente della giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 22.

La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.

I candidati prescelti concorrono alla selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati a una delle sedi vacanti provvede con decreto il coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda. Le sedi non indicate si considerano non accettate.

I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

Art. 40.

Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità locali socio-sanitarie

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle unità locali socio-sanitarie sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione così composta:

Presidente:

il presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria o un componente suo delegato.

Componenti:

un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale.

Segretario:

un funzionario amministrativo dell'unità locale socio-sanitaria appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Il personale di cui ai commi quattro e cinque dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è assegnato alle unità locali socio-sanitarie in conformità alle procedure di cui al precedente art. 37.

Art. 41.

Personale comandato ad altra unità locale socio-sanitaria

Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato o distaccato da almeno un anno presso altra unità locale socio-sanitaria può essere inquadrato, a domanda, nella pianta organica della stessa in posto corrispondente alla posizione funzionale rivestita.

In mancanza di posto vacante l'inquadramento avviene previa istituzione del posto corrispondente, e a condizione che quello occupato nell'unità locale socio-sanitaria di provenienza sia soppresso.

Gli atti di cui al presente articolo sono adottati dalle unità locali socio-sanitarie interessate, d'intesa tra loro.

Il personale di ruolo dipendente dalla Regione che risulti comandato o distaccato presso le unità locali socio-sanitarie del Veneto, alla data di entrata in vigore della presente legge o abbia presentato richiesta di trasferimento entro il 31 dicembre 1982, può essere inquadrato, a domanda da prodursi inderogabilmente entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella pianta organica della unità locale socio-sanitaria dove presta servizio o in quella per la quale abbia presentato richiesta, di trasferimento, nel posto vacante corrispondente alla posizione funzionale rivestita nell'ente di provenienza, con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Art. 42.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 6 settembre 1983

BERNINI

(5620)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al **pubblico:**
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza **G. Verdi, 10;**
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.